



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 21 del 01/12/2021 – 27/01/2022 Udienza pubblica del 01/12/2021
Massima 1:	Titolo Paesaggio – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Misure conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi – Casi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica e dai pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici previsti dalla normativa statale e regionale di settore – Violazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale a tutela del paesaggio – Illegittimità costituzionale Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’articolo 2, lettera q), dello statuto speciale – l’articolo 78, comma 2, lettera d), della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). La norma impugnata introduce deroghe alla disciplina attuativa del codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo che alcuni interventi edilizi - indicati nella stessa - possano effettuarsi senza previa verifica di compatibilità paesaggistica. Per costante giurisprudenza della Corte, la tutela dell'ambiente e del paesaggio è competenza dello Stato e, pertanto, alle Regioni (anche quelle a statuto speciale), non è consentito introdurre deroghe all’autorizzazione paesaggistica, istituto di uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale (<i>ex multis</i> sentenza n. 160 del 2021 e n. 74 del 2021) e necessario ogni qualvolta si debba intervenire, in maniera potenzialmente significativa, su beni soggetti a tutela. Deroghe alla disciplina dell’autorizzazione paesaggistica possono essere decise solamente dal legislatore statale, così come avvenuto con i decreti-legge n. 34/2020 e n.76/2020.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 78, comma 2, lettera d), della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione;



	Art. 2, lettera q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto della Regione Valle d'Aosta). Altri parametri e norme interposte Art. 21, 146 e 149, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio); Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Art. 181, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito; Art. 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito.
Massima 2:	Titolo Paesaggio – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi – Interventi su fabbricati esistenti finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva di strutture alberghiere e non, nonché alla prosecuzione delle attività produttive di tipo artigianale, industriale e commerciale, nel rispetto delle norme adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Lamentata violazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale a tutela del paesaggio – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, dell'art. 78, commi 3, lettera a), 4, lettere b), c) e d), e 6, lettere b) e c), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento agli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 9 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, in relazione agli artt. 21, 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), all'art. 181, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120. La disciplina sull'edilizia e sulla compatibilità urbanistica va ricondotta alle competenze attribuite alla Regione dallo statuto speciale, che involgono la regolazione dei titoli edilizi, la materia dell'urbanistica e dei piani regolatori nelle zone di particolare importanza turistica, ma che devono esercitarsi nel rispetto delle norme statali «di grande riforma economico-sociale» (Cfr. la sentenza n. 118 del 2019). Le norme impugnate rappresentano lo svolgimento delle attribuzioni regionali, in rapporto di specialità con le previsioni della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). Le norme statali che proteggono l'ambiente e il paesaggio operano



	senz'altro, anche se non espressamente richiamate da parte della legge regionale (in tal senso, sentenze n. 101, n. 54 e n. 29 del 2021 e n. 258 del 2020) e, pertanto, non danno adito ad alcuna interpretazione che consenta agli interessati di realizzare le opere senza previa autorizzazione paesaggistica, laddove richiesta dalla normativa statale (sentenze n. 101 del 2021, n. 189 del 2016 e, in tema di valutazioni ambientali, n. 251 del 2013).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 78, commi 3, lettera a), 4, lettere b), c) e d), e 6, lettere b) e c), , della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8. Parametri costituzionali Artt. 2 e 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; Art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Artt. 21, 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Art. 181, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito; Art. 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito.
Massima 3:	Titolo Paesaggio – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia – Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi – Proroga del termine per la realizzazione – Lamentata violazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale a tutela del paesaggio – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 56, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), promosse, in riferimento agli articoli 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, 9 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, in relazione agli artt. 21, 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, all'art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, e all'art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il dispositivo impugnato aggiunge una disposizione finale all'art. 78, comma 7, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, in forza della quale «[g]li interventi di cui al comma 6 aventi carattere temporaneo sono “assentiti” sino al 31 luglio 2025». La previsione di modalità semplificate per la posa in opera degli allestimenti



	esterni che consentono il migliore svolgimento delle attività artigianali, industriali e commerciali, rientra nelle competenze della legge regionale, purché non determini deroghe alla normativa statale sulla tutela paesaggistica e, parimenti regionale, è anche la decisione sull'efficacia temporale delle norme che stabiliscono tali modalità. Il termine "assentiti" si riferisce ai titoli abitativi edilizi ed alla possibilità di assentire gli interventi secondo le nuove modalità ma sempre nel rispetto della normativa statale di riferimento. Resta, dunque, preservata l'osservanza delle regole sull'utilizzo dei beni culturali e paesaggistici, poiché, ogniqualvolta s'incida su di essi, è richiesto il rispetto delle tutele previste nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 56, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 giugno 2021, n. 15. Parametri costituzionali Artt. 9 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione; Art. 2, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 . Altri parametri e norme interposte Artt. 21, 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Art. 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito; Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31; Art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito.
Massima 4:	Titolo Paesaggio – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi ad eccezione degli edifici classificati come "monumento" dal piano regolatore generale – Lamentata violazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale a tutela del paesaggio – <i>Ius superveniens</i> soddisfattivo – Estinzione del processo. Testo E' dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promosso in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione, dell'art. 78, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). Da parte del Governo è intervenuta la rinuncia al ricorso, data la natura soddisfattiva delle modifiche apportate alla disposizione impugnata da parte della legge della Regione Valle d'Aosta 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni). La Regione resistente ha successivamente accettato la rinuncia. In relazione alle questioni promosse in riferimento all'art. 78, comma 2, lettera c), la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, comporta l'estinzione del processo (<i>ex plurimis</i>: ordinanze n. 43 e n. 85 del 2021).



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 78, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 23, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
--------------	---

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

